



CITTA' DI VITERBO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 106

DEL 24/07/2014

OGGETTO: Punto 7 dell'O.d.g. - Regolamento Comunale per l'affidamento della gestione di impianti sportivi comunali - In prosecuzione. **Votazione finale.**

L'anno duemilaquattordici il giorno24.....del mese diLuglio.....alle ore....15,45.. nella sala adibita alle adunanze consiliari, in seduta pubblica ed in prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale a seguito di invito diramato dal Presidente in data11/07/2014.....
 Presiede il Signor Filippo ROSSI..... nella sua qualità di
 Presidente
 Partecipa la Dott.ssa Francesca VICHI Segretario Generale
 Alla convocazione, a seguito del primo appello a norma dell'art.47, del Regolamento del Consiglio Comunale, risultano presenti i seguenti Consiglieri :

		Presenti	Assenti			Presenti	Assenti
	SINDACO						
	MICHELINI LEONARDO	SI					
	CONSIGLIERI						
1)	SERRA FRANCESCO		SI	17)	SIMONI PAOLO		SI
2)	TRONCARELLI ALESSANDRA		SI	18)	MOLTONI FRANCESCO	SI	
3)	FRITTELLI PATRIZIA	SI		19)	TRETA LIVIO	SI	
4)	MINCHELLA MARTINA	SI		20)	MORICOLI PAOLO	SI	
5)	QUINTARELLI MARIO		SI	21)	MARINI GIULIO	SI	
6)	FABBRINI ALDO	SI		22)	SBERNA ANTONELLA		SI
7)	MONGIARDO MELISSA		SI	23)	MICCI ELIPIDIO	SI	
8)	TROILI ARDUINO	SI		24)	UBERTINI CLAUDIO		SI
9)	VOLPI MARCO		SI	25)	GALATI VITTORIO		SI
10)	BOCO AUGUSTA	SI		26)	GRANCINI GIANLUCA		SI
11)	SCORSI CHRISTIAN	SI		27)	BUZZI LUIGI MARIA	SI	
12)	BIZZARRI DANIELA	SI		28)	SANTUCCI GIAN MARIA	SI	
13)	INSOGNA SERGIO	SI		29)	ROSSI FILIPPO	SI	
14)	TOFANI MAURIZIO	SI		30)	DE ALEXANDRIS MARIA RITA	SI	
15)	TABORRI GOFFREDO	SI		31)	DE DOMINICIS GIANLUCA		SI
16)	CIORBA MARCO	SI		32)	FRONTINI CHIARA	SI	
PRESENTI		22		ASSENTI		11	
Sono presenti, senza diritto di voto, i seguenti Assessori:							
	CIAMBELLA LUISA	SI			SARACONI RAFFAELA	SI	
	RICCI ALVARO	SI			VALERI RAFFAELLA		SI
	FERSINI FABRIZIO		SI		BARELLI GIACOMO	SI	
	ZUCCHI ALESSANDRA		SI		DELLI IACONI ANTONIO	SI	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, la seduta è Valida

OGGETTO: Punto 7 dell'O.d.g. - Regolamento Comunale per l'affidamento della gestione di impianti sportivi comunali - In prosecuzione. votazione finale.

Presidente - A questo punto continuiamo con la trattazione del regolamento per gli impianti sportivi. Eravamo arrivati all'articolo 15.

Articolo 15 – Sorveglianza e custodia

Presidente - Ne da lettura.

Se non ci sono consiglieri che debbono intervenire mettiamo in votazione, per alzata di mano, l'articolo 15.

L'articolo 15 è approvato all'unanimità da 17 Consiglieri votanti su 22 consiglieri presenti

Astenuti 5 (Marini, Micci, Buzzi, Santucci e Frontini).

Assenti 11 (Serra, Troncarelli, Quintarelli, Mongiardo, Volpi, Simoni, Sberna, Ubertini, Galati, Grancini e De Dominicis).

Articolo 16 - Gestione economica.

Presidente – Ne dà lettura.

Se non ci sono consiglieri che debbono intervenire mettiamo in votazione, per alzata di mano, l'articolo 16.

L'articolo 16 è approvato all'unanimità da 17 Consiglieri votanti su 22 consiglieri presenti

Astenuti 5 (Marini, Micci, Buzzi, Santucci e Frontini).

Assenti 11 (Serra, Troncarelli, Quintarelli, Mongiardo, Volpi, Simoni, Sberna, Ubertini, Galati, Grancini e De Dominicis).

Articolo 17 – Rendiconto della gestione.

Presidente - Ne dà lettura.

Se non ci sono consiglieri che debbono intervenire mettiamo in votazione, per alzata di mano, l'articolo 17.

L'articolo 17 è approvato all'unanimità da 17 Consiglieri votanti su 22 consiglieri presenti

Astenuti 5 (Marini, Micci, Buzzi, Santucci e Frontini).

Assenti 11 (Serra, Troncarelli, Quintarelli, Mongiardo, Volpi, Simoni, Sberna, Ubertini, Galati, Grancini e De Dominicis).

Articolo 18 – Attività economiche collaterali.

Presidente - Ne dà lettura .

Se non ci sono consiglieri che debbono intervenire mettiamo in votazione, per alzata di mano, l'articolo 18.

L'articolo 18 è approvato all'unanimità da 17 Consiglieri votanti su 22 consiglieri presenti

OGGETTO: Punto 7 dell'O.d.g. - Regolamento Comunale per l'affidamento della gestione di impianti sportivi comunali - In prosecuzione. votazione finale.

Astenuti 5 (Marini, Micci, Buzzi, Santucci e Frontini).

Assenti 11 (Serra, Troncarelli, Quintarelli, Mongiardo, Volpi, Simoni, Sberna, Ubertini, Galati, Grancini e De Dominicis).

Articolo 19 – Tariffe.

Presidente - Ne dà lettura.

Alle ore 16 è entrato il Cons. Ubertini – Presenti 23

Se non ci sono consiglieri che debbono intervenire mettiamo in votazione, per alzata di mano, l'articolo 19.

L'articolo 19 è approvato all'unanimità da 17 Consiglieri votanti su 23 consiglieri presenti

Astenuti 6 (Marini, Micci, Ubertini, Buzzi, Santucci e Frontini).

Assenti 10 (Serra, Troncarelli, Quintarelli, Mongiardo, Volpi, Simoni, Sberna, Galati, Grancini e De Dominicis).

Articolo 20 – Riconsegna del complesso sportivo.

Presidente - Ne dà lettura.

Se non ci sono consiglieri che debbono intervenire mettiamo in votazione, per alzata di mano, l'articolo 20.

L'articolo 20 è approvato all'unanimità da 17 Consiglieri votanti su 23 consiglieri presenti

Astenuti 6 (Marini, Micci, Ubertini, Buzzi, Santucci e Frontini).

Assenti 10 (Serra, Troncarelli, Quintarelli, Mongiardo, Volpi, Simoni, Sberna, Galati, Grancini e De Dominicis).

Articolo 21 – Cessazione anticipata dell'affidamento.

Presidente - Ne dà lettura.

Mi sembra che questo articolo sia in contraddizione con l'art. 5 che abbiamo modificato aggiungendo che il recesso dalla gestione deve essere comunicato 30 giorni prima

Segretario Generale - Era il comma 8 dell'Articolo.

Presidente - Qui, invece, al comma 5, c'è scritto "sei mesi prima".

Facciamo un emendamento. Io metterei "*Almeno trenta giorni prima*", perché così lo omologhiamo all'altro, altrimenti non si capisce.

Se non ci sono consiglieri che debbono intervenire mettiamo in votazione, per alzata di mano, l'emendamento al comma 5 dell'articolo 21.

L'emendamento è approvato all'unanimità da 17 Consiglieri votanti su 23 consiglieri presenti

OGGETTO: Punto 7 dell'O.d.g. - Regolamento Comunale per l'affidamento della gestione di impianti sportivi comunali - In prosecuzione. Votazione finale.

Astenuti 6 (Marini, Micci, Ubertini, Buzzi, Santucci e Frontini).
Assenti 10 (Serra, Troncarelli, Quintarelli, Mongiardo, Volpi, Simoni, Sberna, Ubertini, Galati, Grancini e De Dominicis).

Presidente - Mettiamo in votazione l'intero articolo 21, così come emendato, per alzata di mano.

L'articolo 21 è approvato all'unanimità da 17 Consiglieri votanti su 23 consiglieri presenti
Astenuti 6 (Marini, Micci, Ubertini, Buzzi, Santucci e Frontini).
Assenti 10 (Serra, Troncarelli, Quintarelli, Mongiardo, Volpi, Simoni, Sberna, Galati, Grancini e De Dominicis).

Articolo 22 - Penalità.

Presidente - Ne dà lettura Prego, Consigliere Treta.

Treta - C'è un punto, in questo articolo, che parla di non permissibilità di frequentare l'impianto, nonostante si abbia il requisito, praticamente se i gestori non consentono di frequentare l'impianto. Secondo me questo è un caso gravissimo. Una cosa di questo genere intanto si porta a conoscenza dell'Amministrazione. Se viene reiterato questo comportamento, chiedo che si vada alla revoca della concessione, perché credo che escludere qualcuno quando ha il diritto di poter essere un associato, un partecipante, un fruitore, sia una cosa gravissima, che metterebbe veramente in condizione di non rispettare quello che l'Amministrazione vuole fare sui suoi impianti. Quindi chiedo al Consigliere Insogna, che è il depositario del regolamento, se condivide questa impostazione, quindi in prima istanza invitare ad ammettere comunque la persona che ha diritto a poterlo frequentare. Nel caso di reiterazione, si vada fino alla revoca e rescissione del contratto. Penso che per una questione di equità, di giustizia e di democrazia, debba essere preso questo provvedimento, se è d'accordo naturalmente il consigliere.

Presidente - Prego, Consigliere Buzzi. Se nel frattempo può preparare due righe di emendamento.

Buzzi - In linea di massima non sono contrario a quello che ha detto il Consigliere Treta, però bisognerebbe capire quali sono le motivazioni per cui un soggetto reiteratamente dice no, magari c'è una valida motivazione. A questo punto, quindi, bisognerebbe capire bene. Sarebbe bene sentire il parere del Segretario Generale.

Segretario Generale - Gli impianti sportivi, per loro definizione, devono essere aperti a tutti e quindi è pacifico che la norma era stata posta proprio in quest'ottica. Poi, prevedere una sanzione o un regime sanzionatorio più gravoso sta alla discrezionalità del Consiglio Comunale.

Presidente - In realtà si tratterebbe di un innalzamento della pena sostanzialmente. Però la pena è già prevista, quindi in realtà, dal punto di vista giuridico, è così.

Alle ore 16,15 è entrato il Cons. De Dominicis – Presenti 24

Treta - L'articolo recita: «Per ingiustificata non ammissione», quindi se la non ammissione è giustificata non c'è nessun tipo di discorso. Se io vengo, mi presento, sono una persona come tutti

OGGETTO: Punto 7 dell'O.d.g. - Regolamento Comunale per l'affidamento della gestione di impianti sportivi comunali - In prosecuzione. votazione finale.

gli altri, chiedo di iscrivermi, di partecipare, di prenotare, di fare qualcosa, tu, senza giustificazione, mi dici che non mi ammetti perché ti sono antipatico, non la puoi fare una cosa del genere. A quel punto, per ingiustificata non ammissione, si inviterà il gestore ad ammettere il soggetto. In caso di reiterato diniego, si provvederà a rescindere la concessione. Questo è il mio emendamento, ho spiegato anche il motivo, perché se è giustificato non si arriva nemmeno a questo caso, se non è giustificato un abuso totale diciamo dell'impianto, non è l'impianto personale, è un impianto dell'Amministrazione, solo per questo. Quindi presento l'emendamento.

Presidente - Procediamo con la votazione, per alzata di mano, dell'emendamento Treta.

Siamo al punto C, che avrà la seguente formulazione:

"c) Per ingiustificata non ammissione del soggetto all'utilizzazione del complesso sportivo o di sue parti, si inviterà il gestore ad ammettere il soggetto. In caso di reiterato diniego, si provvederà a rescindere la concessione".

L'emendamento all'articolo 22 è approvato all'unanimità da 17 Consiglieri votanti su 24 consiglieri presenti.

Astenuti 7 (Marini, Micci, Ubertini, Buzzi, Santucci, De Dominicis e Frontini).

Assenti 9 (Serra, Troncarelli, Quintarelli, Mongiardo, Volpi, Simoni, Sberna, Galati e Grancini).

Presidente Mettiamo in votazione l'articolo 22, così come emendato, per alzata di mano.

L'articolo 22, così come emendato, è approvato all'unanimità da 17 Consiglieri votanti su 24 consiglieri presenti.

Astenuti 7 (Marini, Micci, Ubertini, Buzzi, Santucci, De Dominicis e Frontini).

Assenti 9 (Serra, Troncarelli, Quintarelli, Mongiardo, Volpi, Simoni, Sberna, Galati e Grancini).

Articolo 23 – Trasparenza e coinvolgimento dell'utenza.

Presidente - Ne dà lettura.

De Dominicis – Propongo di togliere, al comma b) il "Potrà prevedere" per inserire "collocherà".

Presidente - L'emendamento De Dominicis propone di sostituire al punto B le parole «Potrà collocare», con la parola "Collocherà".

Mettiamo in votazione, per alzata di mano, l'emendamento De Dominicis.

L'emendamento all'articolo 23 è approvato all'unanimità da 20 Consiglieri votanti su 24 consiglieri presenti.

Astenuti 4 (Marini, Micci, Ubertini, Buzzi).

Assenti 9 (Serra, Troncarelli, Quintarelli, Mongiardo, Volpi, Simoni, Sberna, Galati e Grancini).

Presidente - Mettiamo in votazione, per alzata di mano, l'intero articolo 23, così come emendato.

L'articolo 23, così come emendato, è approvato all'unanimità da 20 Consiglieri votanti su 24 consiglieri presenti.

Astenuti 4 (Marini, Micci, Ubertini, Buzzi).

OGGETTO: Punto 7 dell'O.d.g. - Regolamento Comunale per l'affidamento della gestione di impianti sportivi comunali - In prosecuzione. votazione finale.

Assenti 9 (Serra, Troncarelli, Quintarelli, Mongiardo, Volpi, Simoni, Sberna, Galati e Grancini).

Articolo 24 – Controversie.

Presidente - Ne dà lettura.

Lo mettiamo in votazione per alzata di mano.

L'articolo 24 è approvato all'unanimità da 17 Consiglieri votanti su 24 consiglieri presenti.

Astenuti 7 (Marini, Micci, Ubertini, Buzzi, Santucci, De Dominicis e Frontini).

Assenti 9 (Serra, Troncarelli, Quintarelli, Mongiardo, Volpi, Simoni, Sberna, Galati e Grancini).

Articolo 25 – Norma transitoria.

Presidente - Ne dà lettura.

Prego, Consigliere Santucci.

Santucci - Non è un caso teorico, è un caso pratico. Sta avvenendo proprio in queste ore, io l'ho scoperto ieri dal bilancio, non me n'ero accorto, che per quanto riguarda la piscina comunale, in questa fase io so che c'è una discussione, perché la società che gestisce la piscina ha inviato all'Amministrazione Comunale una richiesta di spese per lavori di manutenzione straordinaria per decine di migliaia di euro, adesso non so di preciso la somma. In questo caso specifico io invece ieri ho visto sul bilancio che i 60 mila euro, che giustamente l'Amministrazione Comunale richiede al gestore della piscina, perché è giusto che la piscina paghi secondo me, sono stati per intero richiesti dall'Amministrazione Comunale. Allora, il punto è: in questi casi, che succede? Io non voglio entrare nel caso specifico, poi ne discuteremo nel bilancio. Quando la società che gestisce un impianto ed ha delle spese di manutenzione straordinaria, che sono di competenza dell'Amministrazione Comunale e che la società si impegna a fare al posto dell'Amministrazione Comunale, parto da questo caso ma voglio astrarre, perché poi vale per tutti gli altri impianti, poi l'Amministrazione Comunale che fa? Se il gestore, per assurdo dicesse non mi sta bene, io preferisco incamerare le risorse e far crollare la struttura, pure se ha bisogno di manutenzione straordinaria, ma piuttosto far pagare il canone. Perché dico questo, perché io ho delle perplessità su come si andranno a formare i due allegati, o meglio, l'elenco degli impianti sportivi. E qui chiedo al segretario generale, perché è un dubbio che ho da ieri sera, guardando il bilancio diciamo mi è venuto: ma la differenziazione tra impianti, come facciamo noi, per regolamento, a stabilirla? Mi spiego meglio. Faccio un esempio, prendiamo il campo dello Stadio Rocchi, è un caso particolare, tra due anni la società va, come ci auguriamo tutti, in C1 o in serie B, diventa una società professionistica. Noi che facciamo, applichiamo gli stessi criteri che utilizziamo per il campo sportivo del Piano Scarano, rispetto ad una società professionistica, che fa un campionato professionistico? Il punto è: noi facciamo un regolamento che deve rimanere sempre fisso, perché quello è, a meno che dobbiamo fare un emendamento al regolamento per fare gli allegati. Allora, non conviene che gli allegati li lasciamo alla parte tecnica e noi semplicemente facciamo i requisiti per dire quando l'impianto è di rilevanza economica e quando non è impianto di rilevanza economica, poi il dirigente o la Giunta determina, di anno in anno, qual è un impianto di rilevanza economica e quale no? Perché se fra tre anni al palazzetto dello sport ci viene l'Olimpia Milano a giocare, noi che facciamo, lo trattiamo come il palavolley? Il regolamento, una volta fatto, quello è, cioè non si potrebbe più cambiare. A me pare che questa elencazione è più un fatto gestionale, che

OGGETTO: Punto 7 dell'O.d.g. - Regolamento Comunale per l'affidamento della gestione di impianti sportivi comunali - In prosecuzione. Votazione finale.

un fatto programmatico, perché poi è la Giunta o il dirigente che determina, secondo i requisiti che decide il regolamento, se quello è un impianto che deve pagare o no, non è solo legato alla natura dell'impianto, ma anche alla natura del gestore. È una domanda la mia, segretario, non è una risposta. Io ho posto il problema.

Insogna - Posso dare una risposta?

Presidente - Prego.

Insogna - Volevo spiegare alcune cose sulla piscina e sul valore degli allegati.

La piscina in effetti c'è, è previsto un affitto, però questo affitto non è stato mai versato, perché la piscina ed i soggetti che la gestiscono, hanno fatto dei lavori di manutenzione straordinaria ed il Sindaco Marini, con la sua Giunta, giustamente, ha riconosciuto che questo affitto andasse a coprire le opere che avevano fatto di manutenzione straordinaria. Lì in effetti è intervenuto un project financing, quindi è stata tutta un'opera grande che, veramente, senza quella società probabilmente la piscina non c'era. Quindi, in questo senso, l'affitto è virtuale lì, perché entra ed esce. Questo per quanto riguarda la piscina.

Per quanto riguarda gli allegati, quegli impianti che sono inseriti non vanno a bando, sono extra bando, sono di competenza della Giunta, questo è il senso tecnico.

Se lei legge gli articoli, è questo, gli allegati sono l'elenco delle strutture che non vanno a bando.

Presidente - Sono convenzioni, sono fuori dal regolamento.

Insogna - Abbiamo l'articolo 6 e l'articolo 7 che stabiliscono queste cose. Il canone ricognitorio è quello della piscina, alla convenzione che regolerà i rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto affidatario per i soli impianti aventi rilevanza economica, inseriti nell'allegato 1, verrà applicato un canone determinato dalla Giunta Comunale, come previsto dall'articolo 3.

Santucci - Scusi, consigliere. Il punto che io pongo è proprio questo, chi decide chi sta nell'elenco 1 e chi decide chi sta nell'elenco 2? Il Consiglio Comunale o c'è un criterio? Perché noi dovremmo stabilire il criterio, poi sarà la Giunta o il dirigente che deciderà, in base ai criteri che noi abbiamo individuato, se tutti questi impianti staranno nell'elenco 1 o nel 2. Anche perché noi oggi votiamo e poi tra due anni, se cambia? Questo chiedo.

Insogna - Abbiamo mantenuto gli allegati del vecchio regolamento.

Santucci - La mia era una domanda, poi se lo decide il Consiglio Comunale va bene.

Presidente - Diamo la parola al segretario, magari può spiegarci. Prego, segretario.

Segretario Generale - Sul punto è vero quello che dice il Consigliere Insogna, gli allegati non hanno subito modifiche dall'ultima versione del regolamento, per cui quelle sono state considerate le caratteristiche tecniche ed economiche che fanno sì che un impianto venga considerato a rilevanza economica ed altri no. Mi sembra che ce ne sia soltanto uno che sia a rilevanza economica, la piscina comunale. Tra l'altro c'è, immagino, un'istruttoria, dato che i project financing, sono considerate "opere calde".

OGGETTO: Punto 7 dell'O.d.g. - Regolamento Comunale per l'affidamento della gestione di impianti sportivi comunali - In prosecuzione. Votazione finale.

Tutte le altre invece sono considerate per le caratteristiche particolari che il dirigente ha appurato, ma non mi sembra che ce ne possano essere altre, ad oggi, rispetto a quell'elenco. Se poi dovesse venire fuori anche un altro impianto sportivo, ad esempio un'altra piscina, allora dovremmo rimettere mano a quell'elenco. Quindi, come regola di drafting normativo, senz'altro posso concordare con la sua proposta. Ad oggi, quello che è stato fatto dai proponenti è di non modificare rispetto a quello che già era l'impianto normativo esistente.

Presidente - Grazie, Segretario. Prego, consigliere.

Minchella - A tal proposito volevo capire soltanto se quelli inseriti all'interno degli allegati, sono stati valutati dagli uffici, perché i delegati delle frazioni volevano proporre un emendamento per inserire all'interno dell'allegato 2 gli impianti che sono siti nei territori delle frazioni. Quindi ho bisogno di capire se, dal punto di vista, tra virgolette "tecnico", questa cosa è possibile oppure no ed eventualmente, se non sappiamo se è possibile, bisogna fare una verifica, capire se ci sono le specificità oppure no. Comunque l'emendamento lo presento, poi mi dice se è possibile oppure no. Grazie.

Presidente - Consigliere Treta, prego.

Treta - Volevo chiedere al Segretario Generale come è possibile far transitare un impianto che attualmente è presente nell'allegato 2, all'interno dell'allegato 1. Se una persona, un consigliere, un gruppo, ritiene che ci sia valenza economica su un determinato impianto, da discutere, da documentare, quale è la possibilità di poter fare questa operazione?

Segretario Generale - Il tutto deve essere motivato tecnicamente e sicuramente ci dovrà essere una motivazione. Il consigliere può anche proporre questo emendamento, ma deve successivamente essere valutato, ovviamente, dalla parte tecnica. Dunque, è il dirigente, che recepisce questo emendamento oppure no, perché lo deve supportare con un parere tecnico.

Treta - Allora in quale tempo ed in quale forma c'è la possibilità di poter modificare gli impianti?

Segretario Generale - Se c'è una motivazione tecnicamente supportata da dati e caratteristiche dell'impianto e valenza economica degli stessi. È chiaro che occorrerà che la proposta sia articolata in questi termini e che ci sia ovviamente il recepimento di un parere di regolarità tecnica formalizzato dal dirigente competente.

Treta - Quindi fatto in Consiglio Comunale, dal Consiglio Comunale, dal dirigente? Quando, in che tempi ed in che modi, io volevo sapere questo passaggio. Non è questa la sede?

Presidente - Se un consigliere vuole aggiungere un impianto sportivo all'allegato 1 o all'allegato 2, è sostanzialmente una modifica del regolamento. Però serve il parere tecnico.

Treta - Credo che quindi si debba chiedere una modifica del regolamento; quindi partendo da una richiesta di modifica, portarla in Commissione, poi riportarla in Consiglio?

OGGETTO: Punto 7 dell'O.d.g. - Regolamento Comunale per l'affidamento della gestione di impianti sportivi comunali - In prosecuzione. Votazione finale.

Segretario Generale - Ad oggi è in questi termini, salvo ovviamente una modifica del regolamento che preveda, come suggeriva poc'anzi il Consigliere Santucci, che sulla base delle caratteristiche degli impianti, gli allegati vengano evidenziati ed approvati dalla Giunta, sulla base di una proposta tecnica degli uffici. Quindi si può anche demandare ad un livello attuativo, potrebbe anche non essere competenza del Consiglio dettagliare, per evitare ogni volta di tornare in Consiglio per modificare l'elenco.

Treta - Io ho qualche dubbio che il Consiglio non si possa esprimere o non possa proporre.

Segretario Generale - Certo che può farlo, ma con i pareri tecnici.

Presidente - Ma il parere tecnico su questi qui esiste? Su questi ci sono?

Segretario Generale - È evidente, ci stavano all'epoca.

Sindaco - Scusate, l'allegato 1 riguarda impianti di rilevanza economica. Segretario, questo l'ha fatto un tecnico?

Segretario Generale - Certo.

Sindaco - Anche perché se vado in piscina pago, allo stadio comunale si paga. Siccome l'articolo 6 dice: "Alla convenzione che regolerà i rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto affidatario per i soli impianti aventi rilevanza economica inseriti nell'allegato 1", vado all'allegato 1 e ci sono due impianti. Per me quelli sono giusti oggi. Cioè, il tecnico mi dice che sono gli unici di rilevanza economica.

Santucci - Sindaco, lo Stadio Rocchi non c'è più, è rimasta solo la piscina.

Sindaco - Però possiamo dire che svolge un'attività economica perché vado lì e pago. La rilevanza economica significa che si paga per entrare d'accordo? Che non è un principio che decido io.

Se noi vogliamo cambiare, inserire qualche altro impianto di rilevanza economica, che si farà o già c'è, lo possiamo inserire, modificando il regolamento, con tanto di parere. Se si deve stabilire che il baseball diventa di rilevanza economica, perché c'è una squadra che va in serie A, paga, qualcuno mi dirà che quell'impianto ha rilevanza economica. Secondo me, che ha rilevanza economica la gestione, io la immagino così.

L'altro aspetto invece dell'articolo 7, si riferisce all'allegato 2, si riferisce esclusivamente alla gestione che deve essere convenzionata senza fare il bando. Quindi lì, se c'è una decisione del Consiglio, di procedere ad inserire nell'allegato 2 l'impianto o gli impianti delle frazioni, credo che questo sia stato il significato, quella è una scelta che può fare il Consiglio, non serve il tecnico, altrimenti rischiamo di mischiare le cose e le cose non si possono mischiare, sono due cose diverse secondo me.

Presidente - Prego, Consigliere Treta.

Treta - Concordo con quanto diceva il Sindaco, che l'impianto ha rilevanza economica, in cui va una persona per fare un'attività, per cui paga per entrare, non è un associato. Non credo che sia un

OGGETTO: Punto 7 dell'O.d.g. - Regolamento Comunale per l'affidamento della gestione di impianti sportivi comunali - In prosecuzione. Votazione finale.

impianto di rilevanza economica quando un'associazione ai suoi associati fa fare i campionati, perché sono tutti suoi associati, quindi è una struttura in cui fa attività giovanile, di prima squadra. Quindi, un conto è una gestione economica su un'attività di rilevanza, anche fatta con le federazioni, con le attività con gli associati, un conto è quando versano la loro quota per fare una qualsiasi attività e non fa parte di quella associazione. Sono due cose diverse. Questa, in quel tipo di gestione, è economica, quell'altra invece non è economica. Quindi ritengo che ci sia la possibilità di fare una richiesta e richiederemo di riportare in Commissione gli allegati, al fine di individuare quelli che potrebbero essere gli impianti di rilevanza economica e poi il dirigente ci dirà per quale motivazione ne fanno parte o meno. Grazie.

Presidente - Prego, Consigliere Santucci.

Santucci - Non a caso, Presidente, Treta è il mio nume tutelare sul mondo dello sport, mi ha insegnato un sacco di cose, perché riesce anche a dire cose che io non riesco nemmeno a pensare, questa è la differenza.

Il punto è proprio quello che ha indicato il Presidente Treta. Il punto sostanziale nell'individuazione di impianti e gestioni economiche o no, Sindaco, non è la natura dell'impianto, ma la natura del gestore che gestisce quell'impianto. Se domani mattina il baseball cambia sostanzialmente la natura del gestore, diventa una società professionale che compra i giocatori da fuori, che non ha il settore giovanile, che incassa per pagare i giocatori. Quello diventa un impianto di gestione economica e cambia la natura stessa. Allora, il punto quale è, segretario? Che non si capisce quale è la procedura per cambiare il primo o il secondo ed è questa la parte che a me meno convince. Immaginare che un consigliere comunale si debba lui fare la relazione tecnica, sulla base della quale fare l'emendamento per dire se è il primo o se è il secondo, significa che noi diventiamo emanazioni dell'Amministrazione Comunale e tecnici e non può essere. Per questo la mia proposta era che decideva la Giunta, se non decide chi delega la Giunta sulla base della proposta del tecnico, che decide ogni anno in base al gestore, se è di rilevanza economica o se non è di rilevanza economica, altrimenti ogni volta come facciamo a fare un emendamento? Che facciamo, tutti gli anni presentiamo gli emendamenti e chiediamo il parere al dirigente sull'emendamento? Perché questo già può essere, ma che noi cerchiamo la veridicità tecnica di quello che diciamo, cioè ci mettiamo a cercare i dati della società, se quello fa entrare gli associati? Credo che diventi impossibile. Allora, per evitare che il regolamento venga ogni volta in Commissione per decidere se quello debba stare all'impianto 1 o all'impianto 2, forse la cosa più logica è che si domandi alla Giunta, che ogni anno fa una delibera sulla base della considerazione che l'istruttoria fatta dal dirigente, fa una presa d'atto e festa finita, altrimenti ogni anno stiamo a cambiare il regolamento in base a chi gestisce l'impianto. Se a Bagnaià viene il Milan Calcio, che facciamo? Ci mettiamo a fare l'emendamento? Diventa, secondo me, improponibile dal punto di vista emendativo e appesantisce un regolamento che penso così sia molto più snello. Poi, Sindaco, forse lei ha, come me, la copia vecchia, ma lo Stadio Rocchi non fa più parte della rilevanza economica, solo la piscina è diventata di rilevanza economica.

Sindaco - Io mi riferivo al concetto di rilevanza economica che è legata al valore patrimoniale della struttura.

OGGETTO: Punto 7 dell'O.d.g. - Regolamento Comunale per l'affidamento della gestione di impianti sportivi comunali - In prosecuzione. votazione finale.

Santucci - Io la penso come lei. Secondo me lo Stadio Rocchi è di rilevanza economica, però voi avete deciso che non lo è.

E' uscito il Cons. Santucci - Presenti 23

Presidente - Se non ci sono altri interventi mettiamo in votazione, per alzata di mano, l'articolo 25, la norma transitoria.

L'articolo 25 è approvato all'unanimità da 17 Consiglieri votanti su 23 consiglieri presenti.

Astenuti 6 (Marini, Micci, Ubertini, Buzzi, De Dominicis e Frontini).

Assenti 10 (Serra, Troncarelli, Quintarelli, Mongiardo, Volpi, Simoni, Sberna, Galati e Grancini e Santucci).

Allegato 1.

Presidente - Passiamo agli allegati. Allegato numero 1.

Insogna - Sul testo che le ho dato, Presidente, siccome è stato valutato il fatto che lo Stadio Rocchi è dato in comodato gratuito dalla Regione al Comune ed in effetti questo regolamento si applica agli impianti sportivi di proprietà comunale, quindi non rientra nel patrimonio comunale. Avevo fatto l'emendamento di togliere lo Stadio Rocchi dall'allegato 1, per trattarlo in maniera diversa. Naturalmente poi rappresento la Giunta. Quindi, non essendo di proprietà comunale, esce automaticamente da questo regolamento, che è un regolamento di impianti di proprietà comunale.

Presidente - Allora, mettiamo in votazione l'emendamento Insogna, che elimina dall'allegato 1 lo Stadio Rocchi.

De Dominicis - Ho recepito, in Commissione, tutte le discussioni che sono state fatte, però alcune cose che stanno emergendo dalla discussione qualche dubbio me lo pongono, perché è vero che la struttura non è di proprietà, che è la ratio per cui si presenta l'emendamento e lo capisco, però il dubbio è tecnico. Nel senso che, nel momento in cui l'Amministrazione ha comunque in gestione l'impianto sportivo, può comunque gestirlo anche per quanto concerne questo regolamento, prevedendo l'inclusione nell'allegato numero 1, che comunque di fatto non implica il dover perseguire i criteri del regolamento, ma lo identifica anche in questo caso, come la piscina, come un'attività a rilevanza economica, quindi un impianto a rilevanza economica. Il fatto che non sia di proprietà, ma sia in concessione, questo è un impedimento a poterlo considerare come allegato 1? Il fatto che non è di proprietà, automaticamente determina il fatto che non può essere inserito nell'allegato 1? E poi eventualmente la differenza, cioè le motivazioni per cui è meglio gestire eventualmente lo Stadio Rocchi fuori da questo regolamento, anche comunque come rilevanza economica, piuttosto che invece inserirlo. Quindi, prima il parere tecnico e poi la ratio che vi ha portato a fare l'emendamento.

Presidente - Prego, consigliere.

Insogna - Ho fatto l'emendamento e c'è il parere tecnico. Noi abbiamo fatto questo regolamento, abbiamo stabilito che a fronte di rilevanza economica abbiamo definito che rientrano nel patrimonio

OGGETTO: Punto 7 dell'O.d.g. - Regolamento Comunale per l'affidamento della gestione di impianti sportivi comunali - In prosecuzione. Votazione finale.

del Comune di Viterbo. Lo Stadio Rocchi non rientra nel patrimonio, questo è il primo aspetto. Poi abbiamo detto che questo regolamento, che qui abbiamo votato, voi vi siete astenuti, però è passato, riguarda gli impianti sportivi di proprietà del Comune. Quindi altro elemento che ci induce a dire che lo Stadio Rocchi automaticamente si esclude da solo. Anche se non lo leviamo, poi di fatto non rientra in questo tipo di cosa, perché si tratta di uno stadio di una certa rilevanza e tutto ciò che non rientra negli allegati, poi è di competenza della Giunta e del Comune.

La volta scorsa abbiamo parlato del palavolley? Il palavolley non c'è qui ed è stata fatta una delibera di Giunta. Nemmeno il bando è stato fatto e l'hanno dato alla pallavolo. È così, non è stato fatto il bando per lo Stadio Rocchi.

Presidente - Lo Stadio Rocchi, nel momento in cui non è più nell'allegato, entra nel regolamento. Quindi per affidare lo Stadio Rocchi si segue il regolamento.

De Dominicis - Scusi, cerchiamo di capire, perché le mie perplessità aumentano.

Allora, un regolamento, a cui si dà il compito di regolamentare gli impianti sportivi del Comune, penso che intanto a questo punto andasse fatta una premessa: impianti comunali di proprietà ed in gestione, piuttosto che togliere quelli in gestione. Se vogliamo regolamentare le società sportive, le attività sportive, anche lo Stadio Rocchi ed il palazzetto della pallavolo secondo me vanno inclusi nel discorso del regolamento, perché il regolamento è quello che l'Amministrazione determina di regolamentare per quanto concerne il discorso sport, degli impianti sportivi.

Ora, la domanda non era perché deve essere tolto, la domanda era: pur essendo lo Stadio Rocchi non di proprietà del Comune, ma in gestione e a questo punto mi sa che c'entra nello stesso ragionamento anche il campo della pallavolo. Sbaglio? Addirittura è del Comune, ok, perfetto. Quindi, va bene, quello in automatico entrerebbe nel regolamento, non va neanche citato. Però lo Stadio Rocchi tecnicamente può essere incluso in questo regolamento ed inserito all'allegato 2, ma il vincolo per non essere inserito nel regolamento è perché non è di proprietà del Comune? Io questo chiedo. Se mi dite che è così, va bene, però volevo chiedere questo.

Non ci può stare perché non è di proprietà del Comune. Ma perché noi abbiamo fatto un regolamento, dicendo che devono essere solo di proprietà? Perfetto. E allora, il discorso è che non ce ne siamo resi conto o è una scelta voluta, quella di inserirlo? Se questa è una scelta presa da chi ha redatto il regolamento, che ha determinato di inserire solo quelli di proprietà, sapendo che tirava fuori automaticamente lo Stadio Rocchi o se è una svista. Per capire.

Per me lo Stadio Rocchi, se non ci sono vincoli tecnici, dovrebbe essere considerato in questo regolamento ed inserito nell'allegato 2, quale struttura a carattere economico. Dovrebbe, secondo me, essere qui, quindi si dovrebbe modificare dove noi diciamo che devono essere per forza di proprietà. Tutto qua, ma è una considerazione mia all'allegato 1, che è quello di rilevanza economica.

Frontini - Una domanda che forse sembra sciocca, ma io sono notoriamente neofita del tema sportivo. Se il campo non è di proprietà del Comune, perché noi abbiamo speso circa 30 mila euro, più o meno, per metterlo a posto? È una domanda apparentemente banalissima e stupidissima, però probabilmente la risposta per me non è così scontata. Se il consigliere o il Sindaco mi rispondono.

Sindaco - È in comodato gratuito. Il comodatario, se lo utilizza, può spendere. Lo domandi però a chi c'è stato prima di noi.

OGGETTO: Punto 7 dell'O.d.g. - Regolamento Comunale per l'affidamento della gestione di impianti sportivi comunali - In prosecuzione. votazione finale.

Frontini - Appunto, probabilmente sarebbe più coerente se fosse inserito in questo allegato.

Sindaco - È possibile chiedere alla Regione se si può fare in cambio di proprietà. Io credo che sia una cosa un po' complessa.

Presidente - Sospendiamo per dieci minuti.

Il Presidente sospende la seduta. Sono le ore 17

Riprende alle ore 17,30 con l'appello nominale fatto dal Segretario Generale, al quale risultano presenti 25 Consiglieri.

Assenti 8 (Troncarelli, Quintarelli, Mongiardo, Simoni, Marini, Sberna, Galati e Grancini).

Presidente - Procediamo con la votazione dell'emendamento Insogna, che elimina lo Stadio Comunale Rocchi dall'allegato 1. In realtà è una questione tecnica, nel senso che siccome noi abbiamo votato un emendamento che prevede che questo regolamento sia limitato solamente agli impianti di proprietà del Comune e lo Stadio Rocchi non è di proprietà del Comune, sostanzialmente è una presa d'atto. Mettiamo in votazione per alzata di mano.

L'emendamento Insogna è approvato all'unanimità da 19 consiglieri votanti su 21 presenti.

Astenuti 2 (De Dominicis e Frontini)

Assenti 12 (Troncarelli, Quintarelli, Mongiardo, Simoni, Marini, Sberna, Micci, Ubertini, Galati, Grancini, Buzzi e Santucci).

Presidente - Passiamo alla votazione dell'allegato 1, così come emendato, per alzata di mano.

L'allegato 1 è approvato all'unanimità da 19 consiglieri votanti su 21 presenti.

Astenuti 2 (De Dominicis e Frontini)

Assenti 12 (Troncarelli, Quintarelli, Mongiardo, Simoni, Marini, Sberna, Micci, Ubertini, Galati, Grancini, Buzzi e Santucci).

Allegato 2.

Presidente - Passiamo all'allegato 2, «Impianti di cui all'articolo 7». C'è un emendamento. Ce lo può consegnare, per cortesia?

Volpi - Lo leggiamo e poi lo consegniamo. L'emendamento è: *"In considerazione della specificità territoriale delle frazioni, si chiede di inserire nell'allegato 2 un'ulteriore punto 5, che recita: impianti sportivi comunali delle frazioni di San Martino, Bagnaia e Grotte Santo Stefano"*.

Presidente - Ci sono interventi su questo emendamento? Prego, Consigliere De Dominicis.

De Dominicis - In merito all'emendamento, è una richiesta anche al dirigente. Riprendo un po' il discorso di prima. Se questo regolamento va a regolamentare gli impianti comunali sportivi, prevedere poi esclusioni che vadano oltre la mora, l'interesse della rilevanza economica, che può avere una motivazione più precisa. Per me escludere impianti non è corretto ai fini del regolamento

OGGETTO: Punto 7 dell'O.d.g. - Regolamento Comunale per l'affidamento della gestione di impianti sportivi comunali - In prosecuzione. Votazione finale.

che noi ci stiamo accingendo a fare, perché noi vogliamo regolamentare gli impianti sportivi comunali. Quindi non vedo perché dovremmo escludere, malgrado le motivazioni di settore, perché l'esclusione poi prevede anche la non partecipazione ai bandi di gara e non andrebbero neanche a bando quegli impianti, è questo il risultato.

Quindi personalmente io penso che non sia corretto, allora non facevamo il regolamento per nessun impianto sportivo. Sinceramente risparmiavamo otto, nove Commissioni e Consigli Comunali, tutto qui, è il mio pensiero.

Presidente - Nel frattempo abbiamo chiamato il dirigente per un parere tecnico sull'emendamento. Stiamo aspettando il dirigente. Prego, consigliere.

Volpi - A prescindere dalla specificità sportiva che alcuni impianti hanno, l'emendamento che io ho proposto, anche a nome della maggioranza, fa riferimento alla specificità territoriale, dove c'è una storia rispetto ad alcune società che detengono, gestiscono gli impianti e che è importante conservare nell'ottica di una continuità storica. Il mettere a bando quegli impianti sportivi delle frazioni potrebbe interrompere questa storia sportiva, interrompere una tradizione oramai decennale di gestione degli impianti.

Presidente - Grazie, consigliere. Sospendiamo per cinque minuti.

Il Presidente sospende la seduta. Sono le ore 17,35.

Riprende alle ore 17,45 con l'appello nominale fatto dal Segretario Generale, al quale risultano presenti 24 Consiglieri.

Assenti 9 (Troncarelli, Quitarelli, Mongiardo, Simoni, Sberna, Galati, Grancini, De Dominicis e Frontini).

Presidente - Prego Dottor Menghini, per l'espressione del parere tecnico sull'emendamento del Consigliere Volpi.

Dottor Menghini - E' contrario, in quanto si creerebbe una manifesta disparità con altri impianti cittadini. Le caratteristiche specifiche devono essere, in base all'articolo 7, tecniche e non di particolare dislocazione.

Presidente - Se non viene ritirato, si può anche votare l'emendamento.

Minchella - Voglio capire il fatto che abbia dato parere tecnico negativo, se viene posto in votazione, che cosa comporta?

Presidente - Non è vincolante.

Minchella - Va bene. Allora poniamolo in votazione.

Presidente - Se viene approvato, fa parte del regolamento.

Allora, mettiamo in votazione l'emendamento Volpi per appello nominale. Prego, segretario.

OGGETTO: Punto 7 dell'O.d.g. - Regolamento Comunale per l'affidamento della gestione di impianti sportivi comunali - In prosecuzione. votazione finale.

L'emendamento è approvato a maggioranza da 20 consiglieri votanti su 24 presenti, con 14 voti favorevoli e 6 Contrari (Tofani, Ciorba, Moltoni, Rossi, De Alexandris e De Dominicis)

Astenuti 4 (Frittelli, Insogna, Moricoli e Treta).

Assenti 9 (Troncarelli, Quintarelli, Mongiardo, Taborri, Simoni, Sberna, Galati, Grancini e Frontini).

Presidente - Procediamo con la votazione dell'allegato 2, così come emendato, per appello nominale. Prego.

L'allegato 2, così come emendato, è approvato a maggioranza da 18 Consiglieri votanti su 23 presenti, con

14 voti favorevoli e 4 contrari (Tofani, Ciorba, Rossi e De Dominicis).

Astenuti 5 (Scorsi, Insogna, Treta, Moricoli e De Alexandris).

Presidente - Procediamo alla votazione dell'intero regolamento. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere De Dominicis, prego.

De Dominicis - Parlo solo a nome del Movimento Cinque Stelle. Alla fine la faccio breve, perché c'eravamo assunti l'impegno a snellire i lavori. Siamo usciti dalla Commissione Consiliare, dove era stato presentato questo progetto, in un modo. Ci ritroviamo al termine di questo progetto in altro modo. L'evoluzione che ha avuto il regolamento, per cui do atto al Consigliere Insogna di aver fatto, almeno alle origini, un ottimo lavoro, non è quello che noi avevamo concordato in uscita dalla Commissione Consiliare. Ci sono almeno due punti sui quali non siamo d'accordo, l'ultimo è questo, laddove si stravolge ancora di più, se non già abbastanza l'avessimo stravolto, il discorso fatto al punto del finanziamento dei bambini, dell'aiuto alle fasce sociali. L'abbiamo dibattuto abbondantemente, ci siamo detti negativamente favorevoli, perché non si cura degli effetti che questo comporterà alle società sportive. Oggi, secondo me, su quest'altro punto si è stravolto ancora di più la ratio di questo regolamento. Se i regolamenti servono a regolamentare determinati aspetti dell'Amministrazione Comunale, in questo caso gli impianti sportivi, devono essere, secondo me, il più inclusivi possibile. Invece è ormai abitudine che i regolamenti che nascono per includere, determinino una serie di fughe, di trattamenti differenziali, con tutte le giustificazioni possibili, ma che io non ammetto, nel senso che un regolamento deve regolamentare, le frazioni sono comunque città di Viterbo.

Io auspico che l'Amministrazione, e nel bilancio lo verificheremo, ci sia la massima attenzione per le frazioni. Sia chiaro, non è che faccio una battaglia contro le ex frazioni, ci mancherebbe altro, però fanno parte del Comune di Viterbo e come tali bisogna valorizzarne la storia, valorizzarne le potenzialità territoriali, assolutamente, ma in un contesto come quello degli impianti sportivi, dove noi facciamo un regolamento, il regolamento deve essere valido per tutti. Più si escludono, più si trovano eccezioni ad un regolamento, che si pone l'obiettivo di essere equo e uguale per tutti, più diamo e continuiamo a dare adito ad un'idea che per alcuni vale e per alcuni no.

Quindi voterò assolutamente contrario a questo regolamento e mi dispiace, perché quello che invece era il documento uscito dalla Commissione, era una cosa che avevamo concordato in maniera molto combattuta, nel senso che si era discusso su tante cose, era un documento che comunque ci trovavamo a voler accettare, a voler votare positivamente in Consiglio, ci ritroviamo, e non è la prima volta, a dover votare contro un regolamento. Ovviamente la fase è transitoria, quantomeno di

OGGETTO: Punto 7 dell'O.d.g. - Regolamento Comunale per l'affidamento della gestione di impianti sportivi comunali - In prosecuzione. Votazione finale.

questo siamo contenti, perché ci ripromettiamo di eventualmente apporre delle modifiche durante poi l'arco dell'anno e dopo il primo anno di utilizzo. Grazie.

Presidente - Grazie, consigliere. Altre dichiarazioni di voto? Prego, Consigliere Tofani.

Tofani - Chiaramente noi voteremo a favore di questo regolamento e mi preme ringraziare intanto il delegato, perché credo che abbia fatto un lavoro non indifferente, anche rispetto a tutta una serie di difficoltà che si è trovato strada facendo, non ultima quella di oggi. Non è stata cosa da poco fare questo lavoro, fare un regolamento che possa dare delle certezze, un regolamento come gli altri può essere sempre migliorabile, perché non c'è mai una situazione ottimale e quindi, come tutti i regolamenti, credo che il prossimo anno possa essere verificata la sua utilizzazione e la sua fattibilità. Mi premeva ringraziare il delegato che ha fatto un lavoro lodevole e non è il primo, non è la prima attività di carattere amministrativo che pone all'attenzione, l'abbiamo visto anche prima dell'inizio del Consiglio Comunale con la premiazione della società Sportiva Pianoscarano. Grazie.

Presidente - Grazie, consigliere. Consigliere Santucci, prego.

Santucci - Volevo comunque ringraziare il Consigliere Insogna, perché in questa vicenda ha fatto da tacco e da punta, ha fatto il tecnico, il dirigente, il segretario generale, l'ispiratore, il ragioniere capo, ha dovuto fare un po' di tutto, cercando di mediare tra il regolamento che era uscito dalla Commissione, il regolamento che uscito dopo il parere di conformità del Segretario Generale, quello che è uscito dalla maggioranza e quello che è uscito dal Consiglio, che sono quattro regolamenti differenti.

Lo dico perché comunque va ringraziato per il lavoro che ha fatto, perché già la voglia di metterci le mani non è una cosa da poco. Mi dispiace non poter votare favorevolmente e mi asterrò, perché continuo a pensare che inserire gli allegati all'interno di un regolamento sia una cosa che tecnicamente mi convince poco. Penso che avrebbe evitato tutte queste discussioni di stasera e avrebbe affidato alla Giunta e al dirigente, come secondo me va fatto, la definizione degli impianti. Per il resto comunque ringrazio il Consigliere Insogna per l'impegno serio e preciso che ha avuto in questi mesi.

Presidente - Grazie, consigliere. Consigliere Frontini, prego.

Frontini - Grazie, Presidente. Credo che questo regolamento sia stato ampiamente dibattuto e discusso in IV Commissione, anche se è una commissione in cui io non ho diritto di voto. Certo poi è che quando viene in Consiglio Comunale, è la riprova del fatto che poi il lavoro delle Commissioni dovrebbe essere probabilmente ancor più approfondito e magari concordato anche al di fuori di quelli che sono i commissari che poi effettivamente siedono nelle Commissioni. Detto questo, mi asterrò dalla votazione di questo regolamento, perché anche se, come ha detto il Consigliere Santucci, di certo va riconosciuto al Consigliere Insogna un grosso impegno ed una grossa passione nel lavorare sul tema dello sport, ci sono alcune perplessità che questo regolamento non ha risolto.

Faccio riferimento in modo particolare alla questione che si è dibattuta due Consigli Comunali fa, relativamente alle fasce sociali, ai redditi ISEE. Anzi, voglio cogliere anche l'occasione, come ho fatto già in privato subito, la sera stessa, di scusarmi con il Consigliere Insogna per i toni eccessivamente accesi che ho tenuto in quella occasione. Allo stesso tempo, però, questo non

OGGETTO: Punto 7 dell'O.d.g. - Regolamento Comunale per l'affidamento della gestione di impianti sportivi comunali - In prosecuzione. Votazione finale.

modifica la mia considerazione, la mia valutazione su quella che è stata la proposta che poi alla fine è uscita dalla mediazione tra i consiglieri comunali. Lo stesso vale per il discorso dello Stadio Rocchi, che invece, a mio modo di vedere, andava in qualche modo incluso all'interno di questi allegati al regolamento. Per cui, detto questo, annuncio il mio voto di astensione sul regolamento nel suo complesso. Grazie.

Presidente - Grazie, consigliere. Altri interventi? Prego, Consigliere Insogna.

Insogna - Grazie per le belle parole, ma ho fatto solamente il mio dovere, quindi quello che mi sentivo di fare, l'ho fatto volentieri. Mi dispiace che il Consigliere De Dominicis abbia dato un taglio non condivisibile al suo intervento, perché credo di aver proposto un regolamento che non era solo di Sergio Insogna o della maggioranza, secondo me era del Consiglio Comunale.

Naturalmente questo lavoro è stato posto all'attenzione e in un dibattito diverso in Consiglio, da quello che si fa in Commissione, perché in Commissione partecipano undici commissari, mentre in Consiglio Comunale ci sono trentadue consiglieri, che legittimamente poi esternano il loro punto di vista, fanno emendamenti, arricchiscono oppure tagliano quello che non gli va bene. Quindi, siccome questa è la democrazia, nell'ambito di un Consiglio Comunale, dove si vota, naturalmente poi la maggioranza decide come è più opportuno. Non credo innanzitutto che si sia perso tempo, perché quattro giorni di discussione sono quattro giorni di discussione utile. È evidente che l'argomento appassiona e questo denota anche le caratteristiche dei consiglieri comunali, i quali hanno saputo affrontare l'argomento in maniera adeguata. Per cui, tutto sommato fa onore ai consiglieri che hanno dibattuto, che hanno avuto posizioni diverse, ma, ripeto, non è ci dobbiamo scandalizzare. È uscito un documento, mi auguro che sarà approvato a maggioranza o approvato all'unanimità, ma sarà difficile, il Consigliere De Dominicis già ha fatto la sua dichiarazione contraria e questo mi dispiace, perché rimane lo spirito di questo regolamento e lo spirito è quello di garantire le società sportive con un'azione meritoria, un'azione di natura sociale, educativa, oltre che sportiva e di natura anche civile, perché lì si insegna anche la civiltà, il rispetto dei rapporti, la fratellanza, l'integrazione e tanti altri valori.

Questo è un riconoscimento che il Comune vuole dare a queste società sportive e non credo che se gli impianti non vanno a bando, ci sia il favoritismo dell'amico. È sport, consigliere, per cui è talmente sereno e tranquillo il panorama, che non va intorbidito. Io onestamente sono veramente contento perché, ripeto, voteremo un documento che è importante per le società e quindi credo di aver fatto un buon lavoro, ma ho fatto, ripeto, il mio dovere per l'intero Consiglio Comunale. Questo mi sento di doverlo dire, perché in effetti quando io ragiono sui regolamenti, non ragiono mai da maggioranza, né da minoranza, tant'è vero che quando l'ha portato in Consiglio Giulio Marini questo regolamento, l'ha portato Buzzi, l'ho votato perché, pur nella non condivisione di alcuni aspetti, per carità, però complessivamente abbiamo aderito a quella che era una proposta dell'allora maggioranza. Per cui ringrazio tutti, ringrazio anche per la pazienza con cui abbiamo dibattuto questa cosa.

È una soddisfazione chiudere questo regolamento, ce ne saranno altri, mi auguro che abbiano un percorso più accelerato, anche se magari dibattuto, perché riguardano le palestre scolastiche ed i contributi sportivi che sono legati a questo regolamento. Fatti questi altri due regolamenti, veramente potremmo gestire il settore dello sport in maniera più tranquilla, più serena, più trasparente, tanto per usare un termine usato dalla collega Frontini.

Non è che mi sono offeso in quella occasione, poi abbiamo chiarito subito. Quindi grazie a tutti e speriamo che vada a buon fine, ci sia l'approvazione generale. Grazie.

OGGETTO: Punto 7 dell'O.d.g. - Regolamento Comunale per l'affidamento della gestione di impianti sportivi comunali - In prosecuzione. Votazione finale.

Presidente – e non ci sono altre dichiarazioni di voto, procediamo con la votazione dell'intero regolamento per appello nominale.

La votazione ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti 26

Consiglieri votanti 20

Astenuti 6 (Marini, Micci, Ubertini, Buzzi, Santucci e Frontini).

Assenti 7 (Troncarelli, Quintarelli, Mongiardo, Simoni, Sberna, Galati e Grancini).

Hanno risposto SI 19 Consiglieri

Ha risposto NO 1 Consigliere (De Dominicis).

In conseguenza

**Il Consiglio Comunale
Delibera**

E' approvato a maggioranza il Regolamento Comunale per l'affidamento della gestione di Impianti Sportivi, composto da n° 25 articoli e dagli Allegati 1 e 2, così come modificato nel corso della discussione, che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Filippo Rossi



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Francesca Vichi



CITTA' di VITERBO



Regolamento Comunale per l'affidamento della gestione di impianti sportivi comunali

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n __106__ del __24 Luglio 2014__

***Cons. Sergio Insogna – Delegato allo Sport del Comune di Viterbo
via Garbini 84/b - Piano 5°- Tel. 3473810929***



Comune di Viterbo
Regolamento Comunale per l'affidamento della gestione di impianti sportivi comunali
Composto di n. 25 articoli

INDICE

IV Commissione Consiliare – modifiche apportate nella seduta del 27/02/2014

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Finalità dell'affidamento
- Art. 3 – Scelta del gestore***
- Art. 4 – Procedimento per l'affidamento
- Art. 5 – Contenuto dell'atto di affidamento
- Art. 6 – Canone ricognitorio
- Art. 7 – Esclusioni

IV Commissione Consiliare – modifiche apportate nella seduta del 05/03/2014

- Art. 8 – Impianti sportivi annessi alle scuole
- Art. 9 – Patrimonio concesso e manutenzioni
- Art. 10 – Durata dell'affidamento
- Art. 11 – Responsabilità del gestore e garanzie***
- Art. 12 – Organizzazione delle attività
- Art. 13 – Utilizzo degli impianti sportivi
- Art.14 – Consumi, imposte e tasse
- Art. 15 – Sorveglianza e custodia
- Art. 16 – Gestione economica
- Art. 17 – Rendiconto della gestione***
- Art. 18 – Attività economiche collaterali
- Art. 19 – Tariffe
- Art. 20 – Riconsegna del complesso sportivo
- Art. 21 – Cessazione anticipata dell'affidamento***
- Art. 22 – Penalità
- Art. 23 – Trasparenza e coinvolgimento dell'utenza
- Art. 24 – Controversie
- Art. 25 – Norma transitoria

Regolamento Comunale per l'affidamento della gestione di impianti sportivi comunali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina i criteri di scelta del contraente, il procedimento, nonché le condizioni per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali.

Art. 2 – Finalità dell'affidamento

Con il presente Regolamento il Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi dando priorità alle attività che fanno riferimento alle giovani generazioni, alla terza età, ed ai soggetti diversamente abili, nell'ambito del dilettantismo e senza scopo di lucro;
- b) dare piena attuazione all'articolo 8 del T.U.E.L., approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed allo Statuto Comunale nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- c) realizzare una gestione degli impianti secondo criteri di efficienza, sicurezza, funzionalità, qualità, economicità, partecipazione e trasparenza nel rispetto degli indirizzi di promozione sportiva fissati dall'Amministrazione Comunale;
- d) Abbattere le eventuali barriere architettoniche presenti negli impianti.

Art. 3 – Scelta del gestore

1. Il gestore di ogni impianto sportivo comunale sarà scelto dall'Amministrazione Comunale a seguito di procedura pubblica di selezione in via preferenziale tra le società e le associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, Federazioni, discipline sportive associate Associazioni sportive riconosciute dal CONI o affiliate ad Enti di Promozione, operanti nel territorio cittadino;

2. Ai fini dell'affidamento dovranno essere accertate la capacità e l'esperienza nella gestione degli impianti sportivi nonché di una struttura organizzativa adeguata dei richiedenti, da documentare con curricula formativi e professionali.

L'affidamento viene effettuato , a seguito:

- di una apposita istruttoria effettuata dagli Uffici;
 - di atto del dirigente competente mediante la sottoscrizione di una apposita convenzione sulla scorta dei criteri da considerare nell'ordine decrescente sotto indicato :
- a) radicamento nel quartiere, frazione e zona comunale di ubicazione dell'impianto sportivo delle attività societarie;
 - b) quota sociale versata per lo svolgimento dell'attività sportiva”.
 - c) importo del canone;
 - d) impegno ad aderire ai progetti sociali ed educativo-formativi cittadini o di quartiere realizzati in modo coordinato dall'Amministrazione Comunale insieme alle associazioni ed agli enti interessati;
 - e) progetto di utilizzo dell'impianto e di sviluppo delle attività sportive promozionali, amatoriali e di formazione;
 - f) progetto di manutenzione ordinaria e migliorativa con oneri a carico del richiedente.

2bis. Ai fini della predisposizione del bando, la Giunta, sentita la Commissione Consiliare competente, indicherà il numero di ragazzi che avranno la possibilità di partecipare gratuitamente e con fornitura del materiale sportivo (Kit) che ciascuna associazione sarà tenuta a garantire per ogni stagione sportiva. A tal fine, il Dirigente provvederà, quindi, entro il 30 Giugno di ogni anno, a pubblicare apposito avviso per la presentazione delle richieste di gratuità da valutarsi in base all'ISEE.

3. Qualora nell'ambito della procedura prevista, non sia pervenuta alcuna proposta dai soggetti individuati nel comma 1, l'Amministrazione potrà affidare la gestione a soggetti diversi da individuare tramite procedura, ad evidenza pubblica, con criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.

4. In caso di diserzione della gara, l'Amministrazione potrà gestire gli impianti in forma diretta. In tal caso, gli impianti sportivi potranno essere concessi in uso, ai soggetti di cui al comma 3 e secondo i principi del presente Regolamento, per una singola stagione sportiva, a seguito di istanza da parte degli interessati con modalità d'uso regolate da apposito atto di concessione.

5. la concessione in gestione degli impianti sportivi di rilevanza economica stabilita in base al maggior valore patrimoniale, elencati nell'allegato 1, si effettua per tramite di una procedura di evidenza pubblica ai sensi di legge e comporta la corresponsione di un canone al Comune. La Giunta Comunale determina con proprio atto la durata della concessione ed i criteri per la scelta del concessionario.

Art. 4 – Procedimento per l'affidamento

1. L'affidamento avverrà previa approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto sportivo di utilizzo dell'impianto, tenendo conto della presentazione di eventuali proposte migliorative, e del relativo schema di convenzione.

Art. 5 – Contenuto dell'atto di affidamento

1. L'atto di affidamento, come prescritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti la gestione.

2. L'affidamento viene disposto con l'obiettivo di ottenere una gestione degli impianti senza oneri a carico del Comune, eventuali forme di contribuzione possono essere accordate solo a seguito di specifici progetti di animazione sociale e di ampliamento dell'offerta sportiva rivolta all'attività di promozione sociale e fisica di giovani fino ai 18 anni, anziani e disabili, su proposta del gestore ed approvate dall'Amministrazione Comunale, ovvero proposte da quest'ultima;

3. L'affidatario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire la gestione efficace ed efficiente di cui al precedente comma 2, deve procedere a suo carico all'assunzione del personale occorrente.

4. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico del gestore. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario;

5. Il gestore deve comunicare all'Amministrazione Comunale l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi;

6. I poteri di gestione dell'affidatario non escludono quelli di vigilanza e controllo dell'Amministrazione Comunale, tramite suoi servizi, nei limiti previsti dalla specifica convenzione in gestione.

7. E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto oggetto dell'affidamento, salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività necessaria alla gestione stessa.

8. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere comunicate almeno trenta giorni prima.

Art. 6 – Canone ricognitorio

1. Alla convenzione che regolerà i rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto affidatario, per i soli impianti aventi rilevanza economica inseriti nell'allegato 1, verrà applicato un canone ricognitorio determinato dalla Giunta Comunale così come previsto dall'Art. 3, c. 66, della legge 28/12/1995, n. 549.

Art. 7 – Esclusioni

1. Non sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento gli impianti di cui all' Allegato 2) che verranno concessi a terzi in base a particolari atti convenzionali approvati dalla Giunta Comunale in considerazione delle specifiche caratteristiche degli impianti stessi e/o delle attività ivi svolte.

Art. 8 – Impianti sportivi annessi alle scuole.

1. Per quanto riguarda gli impianti sportivi annessi alle scuole si rimanda ad apposito Regolamento.

Art. 9 – Patrimonio concesso e manutenzioni

1. Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature ed arredi facenti parte del complesso sportivo e descritti nello stato in cui si trovano in apposita relazione redatta dagli uffici competenti in contraddittorio con la parte interessata.

2. L'affidamento comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata dell'intero complesso sportivo, le quali sono riportate su scheda o su altra documentazione idonea a comprovare gli interventi effettuati;

3. Con la convenzione di gestione può essere approvato anche un eventuale programma di manutenzioni migliorative realizzato direttamente dall'affidatario, con oneri a proprio carico, che contribuisce alla determinazione di una durata maggiore.

4. Le opere di manutenzione straordinaria restano a carico dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo all'affidatario per l'eventuale interruzione delle attività. L'affidatario può proporre all'Amministrazione Comunale di provvedere direttamente alla loro realizzazione. In questo caso l'Amministrazione si riserva, valutata l'offerta, di concedere a tal fine una partecipazione alle spese delle opere realizzate.

5. L'affidatario, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, può a proprie spese,

aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà dell'affidatario.

6. Nel corso di validità della convenzione, l'affidatario può realizzare, di propria iniziativa, opere di manutenzione straordinaria e migliorative. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dal Comune ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica. Tali opere si intendono acquisite in proprietà del Comune senza che competa al concessionario alcuna indennità di sorta. Le opere stesse equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dal Comune sono esenti dagli oneri concessori (ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera C, del DPR 6 Giugno 2001, n. 380).

7. L'impianto sportivo viene consegnato successivamente alla stipula della convenzione, su apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti. Al fine di evitare ogni interruzione del pubblico servizio, dopo l'approvazione della convenzione potrà farsi luogo a consegna temporanea anticipata, senza effetto sulla data di decorrenza della gestione.

Art. 10 – Durata dell'affidamento

1. L'affidamento decorre dalla data di stipula della convenzione. La durata, stabilita in convenzione in base al programma di manutenzioni ordinarie è di norma di anni 5.

In presenza di proposte migliorative di investimento sugli impianti, è facoltà del Comune valutarle ai fini del proseguimento della durata della convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di concessioni dei lavori e servizi. E' escluso ogni rinnovo tacito.

2. Oltre che per decorrenza del termine finale, per il venir meno del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente affidatario, l'affidamento può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

Art. 11 – Responsabilità del gestore e garanzie

1. Il gestore risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature ed arredi dell'intero complesso sportivo, salvo nei casi in cui il Comune autorizzi temporaneamente altri utenti, che provvederanno, essi stessi, a stipulare idonea polizza assicurativa a garanzia.

2. Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

3. Il gestore solleva altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

4. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il gestore è tenuto a stipulare adeguate polizze assicurative, compresa la R.C. ;

5. A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione, il gestore presta idonea cauzione o fideiussione che sarà determinata nell'atto di convenzione.

Art. 12 – Organizzazione delle attività

1. L'utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, è ammesso per attività sportive e collaterali salvo espresse esclusioni.
2. Per ogni singola attività il gestore ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze ed atti similari prescritti dalle norme vigenti.
3. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e della salute pubblica nonché dell'ordine pubblico, con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
4. L'organizzazione delle attività ammesse compete al gestore e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi usufruttore di pubblico servizio.
5. Il gestore si impegna a contribuire, su eventuale richiesta dell'Amministrazione Comunale alla elaborazione ed alla realizzazione di progetti che rispondano alle esigenze socioambientali del territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo.
6. L'affidatario si impegna altresì, oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini incluse le categorie svantaggiate (portatori di handicap) ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio.

Art. 13 – Utilizzo degli impianti sportivi

1. L'accesso agli impianti sportivi è disciplinato da un "Regolamento per l'utilizzazione dell'impianto sportivo", redatto dal gestore ed approvato dall'Amministrazione Comunale secondo un calendario ed orario di fruizione. Ogni convenzione determinerà i giorni e le ore nei quali gli impianti sportivi sono messi a disposizione a titolo gratuito per scuole e/o attività sociali, culturali, celebrative organizzate dall'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con associazioni di volontariato, nonché le modalità di accesso agli impianti.
2. Il calendario e l'orario devono inoltre essere esposti nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico.
3. Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate e registrate dal gestore.
4. I luoghi del complesso sportivo utilizzabili senza particolari autorizzazioni dell'affidatario (aree verdi, aree gioco per bambini, area per il pubblico) sono luoghi aperti al pubblico e come tali in essi si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi ed in particolare il regolamento di polizia urbana.

Art.14 – Consumi, imposte e tasse

1. L'affidatario è titolare dei contratti per tutte le utenze energetiche e telefoniche, di cui si assume per intero ogni onere, amministrativo e di esercizio. L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare specifiche attività e specifici progetti sportivi, di promozione sociale e fisica, rivolti a

giovani generazioni (sotto i diciotto anni), alla terza età ed ai soggetti diversamente abili, riconoscendo una compartecipazione alle spese di gestione, valutata al costo orario stabilito per l'impianto. (Riferimento articolo 19, «Tariffe»)

2. A tutte le Società che operano sugli impianti sportivi gravati da servitù relative ad antenne, ripetitori ecc... sarà riconosciuto un contributo pari al 20% del canone pagato dagli stessi proprietari di ripetitori o antenne.

Art. 15 – Sorveglianza e custodia

1. Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso. In ogni caso della mancata o carente sorveglianza risponde il gestore.

Art. 16 – Gestione economica

1. La particolare forma di affidamento della gestione del complesso sportivo impone all'affidatario un'attività amministrativa ed economica particolarmente oculata, operando scelte mirate ed avvalendosi anche del volontariato molto presente nel mondo sportivo.

2. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria dell'affidatario, delle quali l'Amministrazione Comunale può prendere visione, lo stesso affidatario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed uscita del complesso sportivo.

Art. 17 – Rendiconto della gestione

1. Entro il mese di *aprile* di ogni anno, l'affidatario presenta all'Amministrazione Comunale il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente coincidente con l'anno solare.

2. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale; dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione.

3. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante dell'affidatario.

4. Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli, nonché richiedere copia documentazione fiscale.

Art. 18 – Attività economiche collaterali

1. All'affidatario è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito del complesso sportivo:

a) il diritto di esclusiva pubblicità;

b) esercizio di bar e ristoro riservato ai tesserati o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico nel rispetto del vigente Regolamento comunale;

c) l'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento.

La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.

2. Ogni onere ed ogni provento sono a carico ed a favore dell'affidatario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.

Art. 19 – Tariffe

1. Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti spettano all'affidatario.

2. Le tariffe di cui al punto precedente sono determinate con provvedimenti dell'Amministrazione Comunale in accordo con l'affidatario e prevedono differenziazioni per fasce orarie e per tipo di utenza.

Art. 20 – Riconsegna del complesso sportivo

1. Entro il termine di scadenza naturale o anticipata dell'affidamento deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione dell'intero complesso sportivo.
2. L'atto consiste nella ricognizione e nella verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e dello stato di usura di tutti i beni concessi.
3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per l'affidatario l'obbligo del risarcimento.

Art. 21 – Cessazione anticipata dell'affidamento

1. Oltre che per decorrenza del termine finale, per il venir meno del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente affidatario, la gestione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.
2. Viene pronunciata la decadenza dell'affidamento della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:
 - a) omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui all'art. 17;
 - b) accertamento dell'occultamento di avanzi economici o di divisioni di utili;
 - c) reiterata violazione del calendario, tariffe e orario concordati, risultante da contestazioni dell'Amministrazione Comunale;
 - d) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
 - e) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
 - f) cessione della gestione eccetto la eventuale sospensione nel periodo feriale o estivo.
3. L'affidamento della gestione può essere revocato nei seguenti casi:
 - a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
 - b) per gravi motivi di ordine pubblico;
 - c) per il venire meno della fiducia nei confronti dell'affidatario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale.
4. L'affidamento può essere risolto per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per l'affidatario:
 - a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
 - b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
 - c) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
 - d) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
 - e) gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di manutenzione straordinaria e migliorativa;
 - f) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di quindici giorni nel corso di un esercizio finanziario;
5. L'affidatario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto all'affidatario solo nel caso di estinzione o scioglimento della società. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'Amministrazione Comunale almeno trenta giorni prima.

Art. 22 – Penalità

1. Per i seguenti inadempimenti o inosservanze del presente Regolamento e del Regolamento per l'utilizzo del complesso sportivo si applicano, previa contestazione, le seguenti penali:
 - a) per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti: € 100,00

- b) per opere di manutenzione e pulizia ordinarie e programmate non effettuate: il 10% del valore;
- c) Per ingiustificata non ammissione del soggetto all'utilizzazione del complesso sportivo o di sue parti, si inviterà il gestore ad ammettere il soggetto. In caso di reiterato diniego, si provvederà a rescindere la concessione
2. In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penalità, dopo aver assegnato all'affidatario un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, l'Amministrazione ha diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione, che nel termine di trenta giorni deve essere reintegrata dall'affidatario pena la decadenza dell'affidamento.

Art. 23 – Trasparenza e coinvolgimento dell'utenza

In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività sportive e collaterali sanciti dalla legge 7 Agosto 1990, n. 241, viene disposto che:

- a) l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare, può rivolgersi all'affidatario-gestore che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto all'Amministrazione Comunale alla quale gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente;
- b) L'Amministrazione Comunale potrà collocare presso l'impianto sportivo una cassetta per lamentele o suggerimenti;

Art. 24 – Controversie

Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti il Foro competente è quello di Viterbo.

Art. 25 – Norma transitoria

Le norme del presente Regolamento, per i contratti di gestione in essere, entrano in vigore nel momento del completamento dei lavori stabiliti ed effettuati a carico dell'affidatario.

ALLEGATO 1)

IMPIANTI DI RILEVANZA ECONOMICA

1. Complesso natatorio Piscina Comunale "Alessandro Palazzo"

ALLEGATO 2)

IMPIANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 7

1. Impianto Rugby loc. Santa Barbara – Sandro Quatrini
2. Impianto Baseball loc. Santa Barbara " Giancarlo Massini "
3. Campo Sportivo Scolastico – Domenico Mancinelli
4. Palazzetto dello Sport "PalaMalè"
5. Impianti sportivi comunali delle frazioni di San Martino, Bagnaia e Grotte Santo Stefano.

106
24 LUG. 2014

AFFISSIONE ALL'ALBO, COMUNICAZIONE ALLA PREFETTURA

N. 2386 Registro di Pubblicazione.

La presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio il 22 AGO. 2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del T.U.E.L. di cui al D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e cioè fino al 27 AGO. 2014

Il Messo Comunale



- E' stata inviata il _____ alla Prefettura di Viterbo ai sensi dell'art. 135, comma 2 del T.U.E.L. di cui D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile


DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 23 AGO. 2014

- In quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;
- Essendo trascorsi i termini previsti dall'art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000;

Viterbo, li 15 SET. 2014

Il Segretario Generale
Dott.ssa Francesca Vichi



Città di Viterbo



Settore
Segreteria Generale

Servizio Albo Pretorio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che l'atto avente per oggetto: *Delibera C.C. n.106 del 24/07/2014 - "Punto 7 dell'O.d.g. - Regolamento Comunale per l'affidamento della gestione di impianti sportivi comunali - In prosecuzione. Votazione finale"*. è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune dal: *12/08/2014* al: *27/08/2014*.

Viterbo, 16/09/2014

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Rossi', written over a horizontal line.

Vista la dichiarazione dell'addetto delle pubblicazioni, si certifica che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune dal: *12/08/2014* al: *27/08/2014*.

IL DIRIGENTE

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.